

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO
PROVINCIA DI MACERATA



REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

(Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114)

(Legge Regionale 04/10/1999 n. 26 come modificata dalla Legge Regionale 15/10/2002, n. 19)

(D.L.vo 18/05/2001, n. 228)

* * * * *

- Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 13/04/2004.
- Modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 10/06/2006.
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 07/05/2004 al 22/05/2004.
- Entrato in vigore il 17/05/2004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Colomba Orazi

IL SINDACO
Ins. Simone Livi

INDICE

<u>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI</u>	<u>pag 5</u>
<u>Art. 1 - Definizioni</u>	<u>“ 5</u>
<u>TITOLO II - REGOLAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN</u>	
<u>SEDE FISSA</u>	<u>pag 7</u>
<u>Art. 2 - Obiettivi generali</u>	<u>“ 7</u>
<u>Art. 3 - Norme generali per il commercio in sede fissa</u>	<u>“ 8</u>
<u>Art. 4 - Norme generali di carattere urbanistico</u>	<u>“ 8</u>
<u>Art. 5 - Zone commerciali e bacino commerciale di appartenenza</u>	<u>“ 9</u>
<u>Art. 6 - Classificazione delle Strutture commerciali</u>	<u>“ 9</u>
<u>Art. 7 - Localizzazione delle strutture</u>	<u>“ 10</u>
<u>Art. 8 - Esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita</u>	<u>“ 11</u>
<u>Art. 9 - Parametri dei parcheggi per attività di vendita al dettaglio</u>	<u>“ 11</u>
<u>Art. 10 - Norme generali per i parcheggi</u>	<u>“ 12</u>
<u>Art. 11 - Centro storico del capoluogo</u>	<u>“ 13</u>
<u>Art. 12 - Servizi Commerciali polifunzionali</u>	<u>“ 15</u>
<u>Art. 13 - Modalità di apertura, ampliamento e trasferimento di una</u>	
<u>struttura di vicinato</u>	<u>“ 15</u>
<u>Art. 14 - Modalità di richiesta di autorizzazione per medie strutture</u>	<u>“ 16</u>
<u>Art. 15 - Modalità di richiesta di autorizzazione per grandi strutture</u>	<u>“ 17</u>
<u>Art. 16 - Subentro nell'attività</u>	<u>“ 19</u>
<u>Art. 17 - Cessazione attività</u>	<u>“ 20</u>
<u>Art. 18 - Preposizione alla gestione</u>	<u>“ 20</u>
<u>Art. 19 - Cessione in gestione di alcuni reparti di esercizio</u>	<u>“ 20</u>
<u>Art. 20 - Revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'esercizio</u>	<u>“ 21</u>
<u>Art. 21 - Orari di vendita</u>	<u>“ 21</u>
<u>Art. 22 - Pubblicità dei prezzi</u>	<u>“ 22</u>
<u>Art. 23 - Vendite straordinarie</u>	<u>“ 23</u>
<u>Art. 24 - Sanzioni</u>	<u>“ 25</u>
<u>TITOLO III – NORME TRANSITORIE PER IL COMMERCIO</u>	
<u>AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA</u>	<u>pag 26</u>
<u>Art. 25 – Norme transitorie</u>	<u>“ 26</u>
<u>TITOLO IV - VENDITA DIRETTA DEI PRODUTTORI AGRICOLI IN</u>	
<u>APPOSITI LOCALI</u>	<u>pag. 27</u>
<u>Art. 26 – Modalità di apertura di esercizio di vendita diretta da parte di</u>	
<u>Produttori agricoli</u>	<u>“ 27</u>
<u>TITOLO V - REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. .</u>	<u>pag. 28</u>

Art. 27 - Denominazione dei mercati e delle fiere comunali.....	“	28
Art. 28 - Mercato mensile della seconda domenica di ogni mese – Consistenza	“	28
Art. 29 - Orario di funzionamento del mercato mensile e ulteriori disposizioni....	“	29
Art. 30 - Concessione dei posteggi del mercato mensile	“	29
Art. 31 - Revoca della concessione del posteggio	“	30
Art. 32 - Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente vuoti	“	31
Art. 33 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di tipo “A” per posteggi....	“	31
Art. 34 - Domanda per il rilascio di autorizzazione di tipo “A”	“	32
Art. 35 - Spostamento, soppressione e trasferimento del mercato mensile.....	“	33
Art. 36 - Vendita al dettaglio su aree pubbliche dei produttori agricoli	“	34
Art. 37 - Mercato settimanale del martedì – Norme generali e consistenza.....	“	35
Art. 38 - Mercato settimanale del mercoledì – Norme generali e consistenza	“	35
Art. 39 - Mercato settimanale del giovedì – Norme generali e consistenza	“	35
Art. 40 - Mercato settimanale del venerdì – Norme generali e consistenza	“	35
Art. 41 - Mercato settimanale del sabato – Norme generali e consistenza	“	36
Art. 42 - Mercato mensile dell’ultimo venerdì di ogni mese – Norme generali e consistenza	“	36
Art. 43 - Mercatino estivo – Norme generali e consistenza	“	36
Art. 44 - Mercatino natalizio – Norme generali e consistenza	“	36
Art. 45 - Mercatino pasquale – Norme generali e consistenza	“	37
Art. 46 - Area del cimitero urbano – Norme generali e consistenza.....	“	37
Art. 47 - Istituzione di nuovi mercati	“	38
Art. 48 - Fiera di San Michele Arcangelo – Disposizioni particolari	“	39
Art. 49 - Fiera di Santa Lucia- Disposizioni particolari	“	39
Art. 50 - Mostra Mercato e Fiera degli Uccelli – Disposizioni particolari	“	40
Art. 51 - Fiera di San Nicola – Disposizioni particolari	“	40
Art. 52 - Fiera di Maggio – Disposizioni particolari	“	40
Art. 53 - Disposizioni generali sulle fiere	“	41
Art. 54 - Revoca della concessione del posteggio.....	“	43
Art. 55 - Spostamento, soppressione e trasferimento della fiera.....	“	44
Art. 56 - Autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante.....	“	44
Art. 57 - Limitazioni e divieti per l’esercizio del commercio in forma itinerante	“	46
Art. 58 - Subingresso nell’autorizzazione	“	46
Art. 59 - Revoca dell’autorizzazione	“	47
Art. 60 - Sanzioni	“	47
Art. 61 - Norme particolari.....	“	48
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	pag.	49
Art. 62 - Norme transitorie e finali.....	“	49
TITOLO VII - ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE.....	pag.	51
Art. 63 - Abrogazioni ed entrata in vigore	“	51
ALLEGATI	pag.	52

ALLEGATO "A" planimetria Mercato mensile seconda domenica di ogni mese;
ALLEGATO "B" planimetria Mercato settimanale del martedì;
ALLEGATO "C" planimetria Mercato settimanale del mercoledì;
ALLEGATO "D" planimetria Mercato settimanale del giovedì;
ALLEGATO "E" planimetria Mercato settimanale del venerdì;
ALLEGATO "F" planimetria "Mercato settimanale del sabato;
ALLEGATO "G" planimetria Mercatino mensile dell'ultimo venerdì di ogni mese;
ALLEGATO "H"; planimetria Mercatino estivo;
ALLEGATO "I" planimetria Mercatino natalizio;
ALLEGATO "L" planimetria Mercatino pasquale;
ALLEGATO "M" planimetria area del Cimitero Urbano;
ALLEGATO "N" planimetria Fiera di San Michele Arcangelo;
ALLEGATO "O" planimetria Fiera di Santa Lucia;
ALLEGATO "P" planimetria Mostra Mercato e Fiera degli Uccelli;
ALLEGATO "Q" planimetria Fiera di San Nicola;
ALLEGATO "R" planimetria Fiera di Maggio;

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Definizioni.

1 - Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- b) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
- c) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq.;
- d) per medie strutture inferiori gli esercizi aventi superficie di vendita da 151 mq. a 600 mq.;
- e) per medie strutture superiori gli esercizi aventi superficie di vendita da 601 mq. a 1.500 mq.;
- f) per grandi strutture inferiori gli esercizi aventi superficie di vendita da 1.501 mq. a 3.500 mq.;
- g) per grandi strutture superiori gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 3.500 mq.;
- h) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in un complesso edilizio a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In tal caso, per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
- i) per generi di largo e generale consumo sono quei prodotti rientranti nelle ex tabelle merceologiche I-IA-II-VI-VIII e IX di cui all'abrogata legge 426/71;
- j) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- k) per aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- l) per posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- m) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni

della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

- n) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- o) per autorizzazione di "tipo A" le autorizzazioni per esercitare il commercio su aree pubbliche con posteggi;
- p) per autorizzazione di "tipo B" le autorizzazioni per esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- q) per concessione di posteggio, la concessione, di durata decennale, rilasciata al soggetto autorizzato a svolgere l'attività del commercio su aree pubbliche in un determinato posteggio;
- r) per settore merceologico alimentare o non alimentare, il settore di appartenenza dei prodotti autorizzati;
- s) per presenze effettive in un mercato o in una fiera si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
- t) per presenze di spunta in un mercato o in una fiera si intende il numero delle volte che l'operatore si sia presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività.

TITOLO II

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

Art. 2

Obiettivi generali

1 - A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dal D.Lgs. 31/3/1998 n. 114 e tenuto conto degli indirizzi programmatici della L.R. 04/10/1999 n. 26 così come modificata dalla L.R. n. 19 del 15/10/2002 il presente strumento intende realizzare i seguenti obiettivi che debbono considerarsi parte integrante ed elementi di interpretazione dello strumento stesso, dell'eventuale aggiornamento previsionale del P.R.G. e del Regolamento comunale di Polizia Urbana:

- a) tendere alla massima articolazione possibile, sul territorio comunale della rete distributiva al dettaglio, finalizzata:
 - alla compresenza di esercizi despecializzati e specializzati in sede fissa e della vendita esercitata su aree pubbliche e armonizzazione della rete distributiva con quella dei pubblici esercizi e del comparto dell'artigianato di servizio;
 - alla diversificazione delle tipologie di esercizi e delle forme imprenditoriali;
- b) tenere conto, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, mediante l'istituto di nuovi Piani di Insediamenti Commerciali:
 - della situazione commerciale esistente;
 - della valutazione sulla congruità ed adeguatezza quantitativa e qualitativa della rete distributiva operante, in rapporto all'esigenza dell'utenza potenziale;
 - del rapporto di coerenza tra la rete commerciale e la rete infrastrutturale, (viabilità, accessibilità, obiettivi di inquadramento urbanistico, relazioni con strutture distributive esistenti);
 - dell'incremento della tensione concorrenziale lasciando anche ampio spazio alle iniziative con elevato contenuto di innovazione.
- c) favorire la concentrazione spaziale degli esercizi con l'individuazione anche di zone commerciali integrate attraverso l'integrazione tra aree urbane ed extra urbane all'interno della quale esista o venga progettata una pluralità di esercizi commerciali, paracommerciali contigui e configurabili come un complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi comunali quali parcheggi, percorsi pedonali, rallentatori del traffico, pavimentazioni filtranti alberature, parchi giochi per ragazzi, evitando il più possibile insediamenti isolati di singole unità di vendita e supportando tali concentrazioni di esercizi con adeguate strutture di parcheggio e di aree;
- d) tendere alla politica di assetto del territorio attraverso un rapporto relazionale e calibrato tra accessibilità automobilistica, viabilità, parcheggi, visibilità, bacino d'attrazione ed effetti indotti sull'assetto del territorio e la prevenzione di possibili esternalità negative determinate dallo sviluppo della rete distributiva connessa, quale ad esempio, il progressivo mutamento della vocazione territoriale delle aree di insediamento delle medie e grandi superfici di vendita;
- e) salvaguardare e riqualificare il centro storico attraverso:
 - una calibrata distribuzione del commercio;
 - una valorizzazione commerciale dei percorsi storici e l'inserimento di eventuali contenitori integrati nel reticolo urbano;
- f) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone rurali ottimizzando l'uso del commercio attraverso:
 - progetti strategici comuni fra soggetti pubblici e/o privati;

- individuazione di particolari agevolazioni tributarie finalizzate alla incentivazione di forme associative tra dettaglianti per ottimizzare le diseconomie tipiche dei piccoli commercianti indipendenti (acquisti, gestione magazzini, servizi finanziari);
- g) favorire la riallocazione dei dettaglianti locali negli insediamenti di nuove attività commerciali all'interno dei centri storici o di aree urbane centrali da recuperare e valorizzare sotto il profilo funzionale ed ambientale;
- h) stipulare accordi intercomunali, tramite il concorso dell'Amministrazione provinciale, per stabilire gli insediamenti della grande distribuzione a livello sovracomunale.

Art. 3

Norme generali per il commercio in sede fissa

1 – Il commercio in sede fissa sia al dettaglio che all'ingrosso deve essere esercitato in strutture fisse, delle quali il titolare abbia il possesso (proprietà o affitto o altro titolo). L'esercente può avvalersi di aree private scoperte, attigue al locale di vendita, delle quali abbia sempre la piena disponibilità, da utilizzare, eventualmente, solo come area di deposito e/o esposizione e di parcheggio.

2 – E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività del commercio al dettaglio e all'ingrosso.

3 – E' consentito esercitare nella stessa struttura l'attività congiunta del commercio al dettaglio ed all'ingrosso degli stessi prodotti, a condizione che le due attività siano nettamente separate con strutture rigide inamovibili, ed avere accesso, ai due locali, dalla pubblica via con diversi ingressi. Non è consentita la comunicabilità interna delle due attività mediante porte od altre aperture per il passaggio del pubblico.

4 - Il divieto di cui al comma 2 del presente articolo non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori e vernici, carta da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiali per l'edilizia;
- legnami.

Art. 4

Norme generali di carattere urbanistico

1 - Ai sensi dell'articolo 7, 8^a Comma, della L. R. 04/10/1999 n. 26 così come modificata dalla L.R. n. 19 del 15/10/2002 le norme di carattere urbanistico ed edilizio, di cui al presente Titolo,

prevalgono sulle eventuali diverse previsioni del regolamento edilizio e dello strumento urbanistico comunale, nonché sulle altre norme comunali in materia edilizia.

Art. 5

Zone commerciali e bacino commerciale di appartenenza.

1 – Le aree del territorio comunale sono suddivise, ai fini della localizzazione delle strutture commerciali per l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso, nelle seguenti zone territoriali omogenee, conformi al D.M. 2/4/1968 n. 1444 e nelle relative sottozone le cui perimetrazioni sono previste dal PRG di questo Comune approvato con deliberazione n. 16 del 27/3/1999 e successive integrazioni e modificazioni:

- ZONA A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- ZONA B) le parti del territorio, totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
- ZONA C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità di cui alla zona B);
- ZONA D) le parti del territorio destinate agli insediamenti produttivi qualora il piano regolatore generale preveda espressamente la possibilità di insediamenti commerciali.

2 - Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 04/10/1999 n. 26 così come modificata dalla L.R. n. 19 del 15/10/2002 e della tabella B allegata alla legge stessa, il Comune di Sant'Angelo in Pontano appartiene al bacino commerciale n. 6.

Art. 6

Classificazione delle strutture commerciali.

1 - Il D.Lgs. 31/3/1998 n. 114, in base alla superficie di vendita delle attività commerciali in sede fissa, suddivide gli esercizi nelle seguenti tre classificazioni:

- a) **V** = "Esercizio di Vicinato" con superficie di vendita non superiore a mq. 150;
- b) **M** = "Medie strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie di vendita da mq. 151 a mq. 1.500;
- c) **G** = "Grandi strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a mq. 1.500.

2 - La L. R. 04/10/1999 n. 26 così come modificata dalla L.R. n. 19 del 15/10/2002, per quanto concerne gli esercizi di cui ai precedenti punti b) e c) ha emanato i seguenti criteri attuativi suddividendo le dette strutture nel modo seguente:

- a) M1 – “MEDIE STRUTTURE INFERIORI”: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra mq. 151 e mq. 600;
- b) M2 – “MEDIE STRUTTURE SUPERIORI”: esercenti aventi superficie di vendita tra mq. 601 e mq. 1.500;
- c) G1 – “GRANDI STRUTTURE INFERIORI”: esercizi aventi superficie compresa tra mq. 1.501 e mq. 3.500;
- d) G2 – “GRANDI STRUTTURE SUPERIORI”: esercizi aventi superficie di vendita maggiore a mq. 3.500.

3 – Nelle predette strutture l’attività commerciale, conformemente all’articolo 5 – 1^a Comma – del D. Lgs. 31/3/1998 n. 114, può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:

- A = ALIMENTARE
- E = NON ALIMENTARE.

Art. 7

Localizzazione delle strutture.

1 - In considerazione delle zone di cui all’articolo 5, delle dimensioni strutturali e dei settori merceologici di cui all’articolo 6 del presente regolamento, gli insediamenti di commercio al dettaglio in sede fissa di media e grande struttura di vendita a seguito di:

- nuova apertura;
- concentrazione e/o accorpamento di esercizi già autorizzati ai sensi dell’articolo 24 della Legge n. 426/1971;
- trasferimento di una attività esistente;
- ampliamento della superficie di vendita;
- ampliamento o modifica del settore merceologico;

debbono essere localizzati come indicato nel seguente prospetto ed espressamente programmati dal P.R.G. del Comune di Sant'Angelo in Pontano:

LOCALIZZAZIONE STRUTTURA					
TIPO	Dimensioni Mq.	Zone del Comune			
		A	B	C	D
M1/A - E	151 – 600	SI	SI	SI	SI
M2/A	601 – 1500	NO	NO	SI	SI
M2/E	601 - 1500	NO	NO	SI	SI
G1/A	1501 – 3500	NO	NO	SI	SI
G1/E	1501 – 3500	NO	NO	SI	SI
G2/A	oltre 3500	NO	NO	SI	NO
G2/E	oltre 3500	NO	NO	SI	NO

2 - Nel prospetto sopra richiamato, qualora venga ad interessare il settore merceologico A = alimentare è da considerarsi anche quello misto (alimentare e non alimentare esistente nello stesso esercizio).

3 - Una nuova attività commerciale in abbinamento a quella artigianale di produzione di beni o viceversa, è consentita a condizione che le due attività siano merceologicamente connesse e che il laboratorio artigianale sia comunicante o funzionalmente integrato con la superficie di vendita, ma non sia attivato nei medesimi spazi. Nel caso di abbinamento di attività commerciale con quella artigianale di produzione di servizi, è consentita nei medesimi spazi purché le due attività siano merceologicamente connesse e sia dichiarata la superficie di vendita.

Art. 8

Esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita.

1 - Gli insediamenti degli esercizi di vicinato possono essere localizzati in qualsiasi zona prevista dal P.R.G. e richiamate nel precedente articolo 5 del presente Regolamento, nel rispetto delle norme previste dall'articolo 5 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 114.

2 - Come evidenziato nel precedente articolo 7, i nuovi insediamenti di medie strutture di vendita sono localizzabili nelle zone "A", "B", "C" e "D" previste dal precedente articolo 5(per le zone A/B solo M1/A-E), mentre le grandi strutture di vendita sono localizzabili soltanto nelle zone "C" e "D" previste dal predetto articolo 5.

3 - Le grandi strutture di vendita sono localizzabili nella zona "D" prevista dal precedente art. 5, purché compatibili con l'art. 17 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

4 - Le medie strutture di vendita sono localizzabili nella zona "A" del P.R.G. di questo Comune alle condizioni previste dal Comma 8 del successivo articolo 11.

5 - I nuovi insediamenti delle medie strutture di vendita e le modifiche di quelle esistenti sono subordinati al rispetto delle previsioni del P.R.G. adeguato al presente Regolamento, relative alle zone di localizzazione, agli standard dei parcheggi, nonché alle norme relative alla viabilità.

6 - Ogni struttura edilizia deve essere considerata nel suo insieme, sia quando la ripartizione interna preveda un unico esercizio commerciale sia quando la ripartizione interna preveda una suddivisione in più esercizi (centro commerciale) classificabili come esercizio di vicinato (fino a mq. 150).

Art. 9

Parametri dei parcheggi per attività di vendita al dettaglio.

1 - La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali al dettaglio, è subordinata alla disponibilità di aree destinate a parcheggi di pertinenza a disposizione dei clienti in base ai seguenti parametri:

Disponibilità di parcheggi (mq. di superficie per mq. di vendita)					
TIPO	Dimensioni Mq.	Zone del Comune			
		A	B	C	D
M1/A - E	151 – 600	0,8	0,8	0,8
M2/A	601 – 1500	1,5	1,5
M2/E	601 - 1500	1,0	1,0
G1/A	1501 – 3500	2,5	2,5
G1/E	1501 – 3500	2,0	2,0
G2/A	oltre 3500
G2/E	oltre 3500

2 - Nella tabella precedente il settore merceologico .../A è da intendersi come Alimentare o Misto.

3 - L'adeguamento ai nuovi parametri di parcheggi è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di concentrazione, di trasferimento di sede, di ampliamento della superficie di vendita e di modifica del settore merceologico (alimentare/non alimentare).

4 - Nell'ambito dei centri commerciali dovrà essere assicurata una dotazione di parcheggi di pertinenza al servizio delle altre attività previste nei singoli centri (es. artigianato di servizio, attività direzionali, attrezzature di servizio ecc. e comunque di attività non previste dal presente regolamento) nel rispetto dei minimi previsti dal P.R.G. comunale per i diversi usi. Tale quota di aree destinate a parcheggi deve considerarsi aggiuntiva rispetto a quelle precedentemente prescritte in rapporto alla superficie di vendita degli esercizi commerciali.

Art. 10

Norme generali per i parcheggi.

1 - I nuovi insediamenti di attività commerciali al dettaglio sono subordinati al rispetto dei parametri di parcheggio previsti dal precedente articolo 9 e la eventuale riduzione degli stessi comporta l'adeguamento dell'autorizzazione commerciale in ordine alla superficie di vendita o, nei casi di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione.

2 - Per gli esercizi già in attività alla data del 24 aprile 1999 i parametri di superficie di parcheggio restano quelli preesistenti e previsti dall'attuale P.R.G. Tali parametri permarranno anche in caso di subingresso nell'attività che dovesse avvenire successivamente a tale data, qualora l'attività sia inerente lo stesso settore merceologico.

3 - La dotazione di area di pertinenza destinata a parcheggi per i clienti dovrà essere realizzata in diretta contiguità fisica con le rispettive strutture commerciali e ne dovrà essere assicurata completa

fruibilità da parte di tutti. Viene considerata contigua l'area destinata a parcheggio separata dalla struttura commerciale da una via o strada pubblica comunale.

4 - Possono essere previste particolari forme di gestione dei parcheggi di pertinenza realizzati a supporto delle attività commerciali, che saranno oggetto di apposita convenzione fra il Comune ed i soggetti privati concessionari, anche per quanto riguarda i criteri di regolamentazione della sosta, la sua eventuale onerosità e la relativa gestione finanziaria. Tale area parcheggio dovrà essere ben identificata con segnaletica adeguata.

5 - E' altresì ammessa la costituzione delle dotazioni di pertinenza per parcheggi a disposizione dei clienti anche su suoli la cui proprietà sia pubblica o comunque diversa da quella delle strutture commerciali di riferimento, purché – se di proprietà di privato diverso dal richiedente - ne sia dimostrata la piena disponibilità da parte dello stesso. Nel caso di attribuzione di parcheggio pubblico, la relativa superficie dovrà essere verificata ad ogni singola assegnazione e sottratta alla disponibilità complessiva onde evitare sovrapposte assegnazioni e conseguenti difetti d'area. La perdita di tale disponibilità comporta l'obbligo di adeguamento di cui al 1^ Comma del presente articolo.

6 - Le aree destinate a parcheggio potranno essere ricavate anche in vani interrati, purché siano assicurate efficaci soluzioni di accesso, illuminazione interna ed aerazione. Sono in ogni caso prescritti percorsi veicolari, aree di parcheggio e stazionamento differenziate per i clienti, per gli approvvigionamenti e per gli uffici ed i servizi; alle operazioni di carico e scarico delle merci va riservata un'area dimensionata alle esigenze della struttura e delimitata rispetto alla restante area di parcheggio, in modo da non interferire con la sua utilizzazione. Dovranno inoltre essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare un'agevole fruizione dei parcheggi e un facile accesso da questi ai punti di vendita, nonché rimosse le eventuali barriere architettoniche presenti.

7 - La realizzazione di accessi ed uscite alle aree di parcheggio, dovrà essere volta ad evitare o ridurre al minimo le interferenze, anche nelle ore di punta, con il traffico delle infrastrutture primarie di comunicazione.

8 - Qualora siano previste tecniche di parcheggio non tradizionali, che consentano di minimizzare le aree necessarie per la manovra, è ammessa una riduzione della superficie complessiva destinata a parcheggi, da valutarsi volta per volta, purché sia assicurata una capienza equivalente in numero di posti macchina.

Art. 11

Centro storico del capoluogo

1 - Il centro storico del Comune di Sant'Angelo in Pontano rientrante nella Zona "A" prevista dall'articolo 5 del presente regolamento, è identificato dalla perimetrazione prevista nel P.R.G. adottato da questo Comune.

2 - La situazione generale del commercio al dettaglio in sede fissa alla data odierna è la seguente:

Esercizi per settore			Esercizi per struttura				
N.			N.				
A	E	M	V	M1	M2	G1	G2
7	25	2	33	1

Di cui nel centro storico urbano la situazione è la seguente:

Esercizi per settore N.			Esercizi per struttura N.				
A	E	M	V	M1	M2	G1	G2
3	9	2	13	1

3 – Nel centro storico non sono attivabili le seguenti tipologie commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso:

- granaglie,
- legnami,
- materiali per l'edilizia,
- pneumatici,
- autoveicoli,
- motoveicoli,
- caravan,
- roulotte,
- motonautica;

inoltre non sono attivabili le seguenti attività artigianali:

- produzione di metalli e di minerali e materiali non metalliferi,
- costruzione di prodotti in metallo non pregiato e attività di fabbro,
- costruzione di macchine varie, di autoveicoli e carrozzerie, di altri mezzi di trasporto,
- elettrauto,
- attività di tornitore, fresatore, rettificatore, galvanotecnico,
- riparazioni di autocarri e macchine agricole,
- produzioni chimiche e di fibre artificiali e sintetiche,
- produzione in gomma e materie plastiche,
- zootecnia, selezione e moltiplicazione della specie,
- produzione di zucchero, alcool, bevande e tabacchi,
- servizi di trasporto con utilizzo di mezzi particolarmente ingombranti;

Infine non può essere iniziata alcuna attività di commercio all'ingrosso con deposito o senza.

4 - Pertanto non saranno autorizzati né il trasferimento da altre zone, né nuove aperture nel centro storico, per le tipologie commerciali e per le attività artigianali sopra richiamate.

5 - Viene, comunque, data garanzia di espletamento delle proprie funzioni agli operatori già esistenti nel centro storico anche in caso di subingresso.

6 - Come previsto dal precedente articolo 7 nella zona "A" non sono possibili localizzazioni di grandi strutture di vendita, ma soltanto:

- Esercizi di vicinato: con superficie di vendita non superiore a mq. 150;

- Medie strutture di vendita: con superficie di vendita compresa tra mq. 151 e mq. 600(M1/A-E);

7 – Per gli esercizi di media struttura esistenti nel Centro Storico alla data di esecutività del presente Regolamento, è ammesso l'ampliamento della superficie di vendita, per una sola volta, nel limite massimo del 20% di quella già autorizzata, senza prevedere l'applicazione delle norme sui parametri di parcheggio di pertinenza.

Art. 12

Servizi Commerciali polifunzionali.

1 – In tutte le contrade del Comune con popolazione inferiore a 500 abitanti, compatibilmente alle norme igienico-sanitarie, è possibile svolgere congiuntamente in un solo locale, oltre all'attività commerciale del settore alimentare e non alimentare anche quella della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande prevista dalla Legge n. 287/1991, anche in deroga ai parametri numerici già predisposti per gli esercizi di somministrazione e altri servizi di particolare interesse per la collettività.

2 - Gli esercizi polifunzionali, previsti nel presente articolo, debbono essere posizionati in locali all'interno del centro abitato delle frazioni o nella sua immediata vicinanza, comunque in zone già previste nell'articolo 5 del presente Regolamento e con una superficie di vendita complessiva rientrante in quella di vicinato, in modo da garantire un reale servizio agli abitanti dei centri stessi.

3 - Gli esercizi polifunzionali devono garantire orari settimanali e periodici di apertura minimi da stabilire in accordo con il comune.

4 - Gli esercizi polifunzionali non possono essere trasferiti in zone diverse da quelle in cui gli esercizi risultano insediati.

Art. 13

Modalità di apertura, ampliamento e trasferimento di una struttura di vicinato.

1 - L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino a mq. 150, di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2 - Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.L.vo 114/1998;
- b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

3- E' ammesso che unitamente alla comunicazione di cui alla comma precedente, l'interessato depositi i seguenti documenti ed atti:

- a) Planimetria dell'esercizio in scala 1:100 (1:200) redatta da un tecnico abilitato, che evidenzia l'esatta ubicazione del locale di vendita sul territorio e la ripartizione tecnico-funzionale degli spazi, comprese le superfici utilizzate per magazzini, depositi, uffici e servizi, che dovrà essere conforme a quella precedentemente depositata all'Ufficio Urbanistica;
- b) Atto costitutivo o statuto, dal quale risulti i legali poteri di firma del legale rappresentante (solo per le società, associazioni, cooperative, ecc.);
- c) Copia del parere igienico-sanitario dell'esercizio o dell'autorizzazione sanitaria quando ricorrono (solo per la vendita dei prodotti del settore alimentare);
- d) Copia del certificato rilasciato da una ditta abilitata, attestante la regolare installazione degli impianti e delle attrezzature utilizzate nell'esercizio;
- e) Copia del certificato o documento equipollente, attestante i requisiti professionali (solo per la vendita dei prodotti del settore alimentare);
- f) Copia del documento da cui risulti il titolo di possesso del locale di vendita.

4 – Il richiedente, dovrà comunicare al Comune la data di inizio attività e del trasferimento di sede utilizzando nel caso, anche una copia del modello inviato alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese.

5 – Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

6 – Al termine dell'istruttoria procedimentale, il competente Ufficio comunale è tenuto ad inviare al titolare dell'esercizio, la comunicazione dell'avvenuta ultimazione dell'istruttoria e della regolarità della stessa.

7 – Per cause di forza maggiore, non dipendente dalla volontà del titolare, (crollo, pericolosità, insalubrità del fabbricato, ecc.) è consentito il trasferimento temporaneo dell'esercizio in altra sede in deroga alle norme dell'art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 e di quelle urbanistiche, ma nel rispetto di quelle sanitarie. Tale deroga è ammessa per un massimo di sei mesi dalla data di trasferimento.

8 – L'attività di un esercizio di vicinato può essere sospesa per massimo un anno, previa comunicazione al comune. La comunicazione è obbligatoria nel caso in cui la sospensione dovesse protrarsi per più di un mese.

Art. 14

Modalità di richiesta di autorizzazioni per medie strutture.

1 - L'apertura, la concentrazione, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a mq. 1.500 e l'estensione del settore merceologico, di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal responsabile del Settore funzionale del Comune. Il richiedente deve presentare al Comune una domanda nella quale l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.L.vo 114/1998 ;
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

2 – La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva delle caratteristiche dell'iniziativa: se trattasi di esercizio unico o di un centro commerciale, numero degli esercizi previsti, superficie di vendita complessiva, superficie di vendita di ciascun esercizio, settore/i di vendita;

- b) cartografia con l'indicazione della collocazione dell'iniziativa sulla viabilità e documentazione delle prescrizioni urbanistiche influenti sull'area interessata, nonché delle previsioni derivanti da strumenti di pianificazione territoriale vigente;
- c) atto costitutivo o statuto, dal quale risulti i legali poteri di firma del legale rappresentante (solo per le società, associazioni, cooperative, ecc.);
- d) Copia del certificato o documento equipollente, attestante i requisiti professionali (solo per la vendita dei prodotti del settore alimentare);
- e) analisi costi/benefici dell'iniziativa;
- f) indicazione della superficie in relazione a: terreno disponibile, superficie coperta complessiva, parcheggio di pertinenza;
- g) indicazioni di eventuali esercizi commerciali già operanti trasferiti ed occupati nella nuova struttura.

3 – Analoga procedura prevista nel comma 1 del presente articolo, dovrà essere seguita nel caso di richieste per apertura o ampliamento della superficie di vendita di medie strutture esistenti, in conseguenza alla concentrazione o all'accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 11 giugno 1971 n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo.

4 – La realizzazione di insediamenti di medie strutture per nuove aperture, trasferimento e/o concentrazione di quelle esistenti, sarà consentita solo nelle aree previste dal P.R.G. comunale, specificatamente per destinazione d'uso ed ampiezza della superficie di vendita.

5 - I nuovi esercizi oggetto del presente articolo, dovranno obbligatoriamente rispettare gli standard dei parcheggi di pertinenza previsti dall'articolo 9 e le disposizioni contenute nell'articolo 8 del presente regolamento.

6 – Il richiedente, dovrà comunicare al Comune la data di inizio attività e quella di trasferimento utilizzando nel caso, anche una copia del modello inviato alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese.

7 – Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

8 – L'attività di un esercizio di media struttura può essere sospesa per massimo un anno, previa comunicazione al comune. La comunicazione è obbligatoria nel caso in cui la sospensione dovesse protrarsi per più di un mese.

Art. 15

Modalità di richiesta di autorizzazioni per grandi strutture.

1 - L'apertura, la concentrazione, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita superiore a mq. 1.500 e l'estensione del settore merceologico, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal responsabile del Settore funzionale del Comune. Il richiedente deve presentare al Comune una domanda in cui l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.L.vo 114/1998;
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

2 – La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva delle caratteristiche dell'iniziativa: se trattasi di esercizio unico o di un centro commerciale, numero degli esercizi previsti, superficie di vendita complessiva, superficie di vendita di ciascun esercizio, settore/i di vendita;
- b) cartografia con l'indicazione della collocazione dell'iniziativa sulla viabilità e documentazione delle prescrizioni urbanistiche influenti sull'area interessata, nonché delle previsioni derivanti da strumenti di pianificazione territoriale vigente;
- c) indicazioni dei limiti della presunta area di attrazione;
- d) valutazione dei flussi di traffico;
- e) analisi costi/benefici dell'iniziativa;
- f) indicazione della superficie in relazione a: terreno disponibile, superficie coperta complessiva, parcheggio di pertinenza;
- g) indicazioni di eventuali esercizi commerciali già operanti trasferiti ed occupati nella nuova struttura.

3 – La realizzazione di insediamenti di grandi strutture per nuove aperture e trasferimento di quelle esistenti, sarà consentita solo nelle aree previste dal P.R.G. comunale, specificatamente per destinazione d'uso ed ampiezza della superficie di vendita.

4 - In caso di richieste concorrenti nelle aree previste dal P.R.G. comunale, le domande saranno valutate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) reimpiego del personale delle strutture concentrate previste da un apposito accordo sindacale;
- b) apertura di una media struttura di vendita o ampliamento di una media o di una grande struttura di vendita, a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 24 della legge 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo, con superficie globale pari a quella richiesta;
- c) richiedente operante da almeno 3 anni in uno dei comuni del bacino commerciale interessato all'iniziativa;
- d) rapporto maggiore tra la superficie delle attività specializzate e quelle despecializzate;
- e) maggiore articolazione di:
 - 1) attività commerciali;
 - 2) attività artigianali di servizio;
 - 3) attività di somministrazione;
 - 4) attività per la fruizione del tempo libero;
 - 5) attività culturali, ricreative;
 - 6) altre attività di servizio congruenti e compatibili con l'utenza prevista.

5 - La valutazione delle domande per le grandi strutture di vendita sarà effettuata dalla conferenza di servizi. Con provvedimento del Sindaco sarà nominato il proprio rappresentante in seno alla conferenza di servizi sopra richiamata e l'eventuale segretario della conferenza stessa.

6- Ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 114/1998, il Comune indice, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda per una grande struttura di vendita, una conferenza di servizi composta da un rappresentante della Regione, uno della Provincia e uno del Comune. Alla conferenza partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative in relazione al bacino di utenza interessato.

7- Trascorso il termine di cui al comma 6, l'interessato può richiedere al Comune se la conferenza sia stata indetta; in caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, l'interessato

invia la domanda alla Regione la quale, entro i trenta giorni successivi, indice la conferenza dei servizi.

8 - La conferenza di servizi delibera entro novanta giorni dalla convocazione. La conferenza decide a maggioranza dei componenti e il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

9 - Il Comune, entro trenta giorni dal parere favorevole della conferenza di servizi, deve procedere al rilascio dell'autorizzazione.

10 - La domanda completa della documentazione prevista dal presente articolo, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro centoventi giorni dalla indizione della conferenza, è ritenuta accolta.

11 - La conferenza di servizi valuta la domanda in relazione alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) rispetto delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale previste in atti regionali, provinciali e comunali;
- b) verifica di ogni altra condizione richiesta dal d.lgs. 114/1998 e dalla L.R. 26/1999 così come modificata dalla L.R. n. 19 del 15/10/2002.

12- I nuovi esercizi oggetto del presente articolo, dovranno obbligatoriamente rispettare gli standard dei parcheggi di pertinenza previsti dall'articolo 9 e le disposizioni contenute nell'articolo 8 del presente regolamento.

13- Il richiedente, dovrà comunicare al Comune la data di inizio attività, utilizzando nel caso, anche una copia del modello inviato alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese .

14- L'attività di un esercizio di grande struttura può essere sospesa per massimo un anno, previa comunicazione al comune. La comunicazione è obbligatoria nel caso in cui la sospensione dovesse protrarsi per più di un mese.

Art. 16

Subentro nell'attività.

1 – Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di uno o più punti vendita, per: compravendita, affitto d'azienda, donazione, fusione, fallimento, per atto tra vivi o per successione a causa di morte del titolare, comporta di diritto il trasferimento dell'azienda o dei punti vendita oggetto di trasferimento.

2 - Il subentro nelle attività commerciali al dettaglio operanti in tutte le strutture commerciali previste dal presente regolamento, è soggetto alla semplice comunicazione al Comune, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda o dei punti vendita e sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 114/1998.

3 – In caso di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentro nell'attività è comunicato al Comune entro sessanta giorni, con indicazione degli estremi dell'autorizzazione interessata e del contratto di cessione d'azienda, nonché del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.Lgs. 114/1998. Trascorso tale termine il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

4 – Il cedente, o l'erede legittimo in caso di morte del titolare, entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attività, dovrà comunicare al Comune di Sant'Angelo in Pontano l'avvenuta cessazione dell'attività.

5 – Il subentrante per causa di morte in attività del settore alimentare non in possesso del requisito professionale, ha facoltà di proseguire a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di dodici mesi dalla data del decesso del titolare, entro tale termine dovrà essere acquisito il requisito professionale. Può iniziare l'attività a proprio nome solo dopo essere venuto in possesso del requisito professionale, fermo restando il disposto dei commi precedenti.

6 – Il Servizio competente del Comune, al termine dell'istruttoria procedimentale di verifica dei requisiti previsti dall'articolo 5 del D. Lgs. 31/3/1998 n. 114, è tenuto ad inviare al titolare dell'esercizio, l'avvenuta ultimazione dell'istruttoria e della regolarità della stessa.

Art. 17

Cessazione attività.

1 - La cessazione di attività degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita, è soggetta alla comunicazione al Comune di Sant'Angelo in Pontano, con l'indicazione degli estremi dell'eventuale autorizzazione, del settore merceologico, dell'ubicazione, della superficie di vendita dell'esercizio.

2 – La comunicazione di cui al comma precedente, dovrà effettuarsi, dal titolare, dal legale rappresentante in caso di società, dal cedente in caso di subingresso per atto tra vivi e dal legittimo erede in caso di morte del titolare, entro la data di effettiva cessazione dell'attività di vendita con la conseguente restituzione dell'autorizzazione commerciale nei casi previsti.

Art. 18

Preposizione alla gestione

1 – Qualora il titolare di un'impresa commerciale del settore alimentare sia una persona giuridica o una società, i requisiti professionali richiesti dall'articolo 5 – 5^a Comma del D. Lgs. 31/3/1998 n. 114, debbono essere posseduti dal legale rappresentante o dall'amministratore unico. E' altresì possibile nominare come preposto alla gestione del punto vendita una persona fisica, anche non socio della società stessa.

2 – La persona fisica preposta alla gestione del punto vendita dovrà essere designata con apposito atto regolarmente registrato. Lo stesso soggetto non può essere designato contemporaneamente per più società.

3 – La società titolare di più punti vendita ha facoltà di preporre alla gestione di tutti o parte di essi anche una sola persona, fatta salva comunque l'applicazione delle norme sui requisiti morali e professionali richiesti dal su richiamato articolo 5 – 5^a Comma del D. Lgs. n. 114/1998, in rapporto al settore merceologico dei punti vendita.

Art. 19

Cessione in gestione di alcuni reparti di esercizio.

1 – Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più di tali reparti ad un soggetto (persona fisica o società) purché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto tra le parti con un contratto regolarmente registrato.

2 – Il titolare è obbligato a comunicare al comune e quindi alla Camera di Commercio l'affidamento in gestione di uno o più reparti precisando, oltre alle generalità complete del gestore, la tipologia merceologica di cui trattasi.

3 – Il gestore del reparto dovrà avere i requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114.

4 – Al titolare dell'esercizio commerciale graverà la responsabilità amministrativa dell'intero esercizio in relazione alle normative vigenti in materia.

Art. 20

Revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'esercizio

1 – L'autorizzazione di apertura di una media e di una grande struttura è revocata dal Responsabile del Settore Funzionale qualora il titolare:

- a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Tale proroga sarà concessa per non più di sei mesi se trattasi di una media struttura o per non più di un anno se trattasi di grande struttura di vendita, solo per motivi di carattere tecnico non derivanti dalla volontà del richiedente, espressamente documentati;
- b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, 2^a comma del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114;
- d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta dal 2^a comma dell'art. 24 del presente regolamento.

2 – Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

- a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, 2^a Comma del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114;
- c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del 2^a Comma dell'articolo 24 del presente Regolamento.

Art. 21

Orari di vendita.

1 - Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del D.L.vo 267/2000, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

2 - In particolare, il Sindaco, previo parere delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, regola gli orari e le deroghe in attuazione di quanto previsto dall'art. 15 della L.R. n. 26/1999 così come modificata dalla L.R. n. 19 del 15/10/2002, entro il mese di novembre di ogni anno e invia copia del regolamento alla Giunta Regionale entro il 15 dicembre successivo.

3 - Il Sindaco regola le deroghe alla chiusura domenicale e festiva in attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del D.L.vo 114/1998 e in relazione ai periodi di massimo afflusso turistico secondo quanto previsto dall'art. 29 della L.R. 17/5/1999, n. 10. Tali deroghe non possono superare il numero massimo di ventiquattro giornate annue, fermo restando l'obbligo di chiusura nei giorni di Capodanno, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio e Natale.

4 - Il Sindaco individua, altresì, i giorni o i periodi in cui gli esercenti possono superare il limite delle tredici ore di apertura giornaliera previsto dall'art. 11, comma 2, del D.L.vo 114/1998.

5 - E' possibile superare il limite di cui al comma 1, per un massimo di ulteriori otto giornate, relativamente alle attività commerciali operanti all'interno di:

- a) centri storici, come delimitati dal PRG comunale;
- b) centri e nuclei abitati inferiori a 500 abitanti degli altri Comuni montani.

6 - Le deroghe domenicali e festive sono individuate di concerto con gli altri Comuni limitrofi o dello stesso bacino commerciale.

7 - Il Sindaco individua, inoltre, i mercati e le fiere in occasione dei quali i commercianti in sede fissa possono tenere aperti gli esercizi anche per tutta la durata della manifestazione in deroga al rispetto degli orari e dell'obbligo di chiusura festiva, nonché le relative aree interessate.

8 - Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

- Gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghi;
- Le rivendite di generi di monopolio;
- Le sale cinematografiche;
- Le rivendite di giornali e riviste;
- Le gelaterie e gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie;
- Gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora tali attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva e prevalente.

Art. 22

Pubblicità dei prezzi.

1 - I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2 - Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello.

3 - I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già' impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4 - Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità' di misura.

Art. 23

Vendite straordinarie.

1 – Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali.

a) Vendite di liquidazione:

- Le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall' esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo, per un periodo non eccedente le quattro settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda.
- L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno quindici giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l'inventario delle merci poste in liquidazione.
- Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e in caso di cessazione di attività, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.
- Nei casi di trasformazione o rinnovo dei locali, al termine del periodo di vendita di liquidazione, è obbligatoria la chiusura dell'esercizio per un periodo di dieci giorni.
- E' vietato effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre o nei trenta giorni antecedenti il periodo di vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale e trasferimento di sede.

- Durante il periodo delle vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell'inventario presentato al Comune.

b) Vendite di fine stagione:

- Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Esse possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno, dal 10 gennaio al 1° marzo e dal 10 luglio al 1° settembre e deve esserne data comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima, specificando la data di inizio e la durata.
- Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione debbono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta dicitura ed il periodo di svolgimento.
- Le merci in vendita debbono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.
- Durante la vendita di fine stagione è fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito destinate a tale vendita straordinaria.

c) Vendite promozionali:

- Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.
- Le vendite promozionali hanno una durata massima di trenta giorni e sono limitate al 30 per cento dei prodotti posti in vendita.
- L'interessato dà comunicazione al Comune della vendita promozionale almeno cinque giorni prima dell'inizio, specificando i prodotti oggetto della vendita, la data di inizio, la durata e la percentuale di sconto praticata salvo che per gli esercizi del settore alimentare.
- Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale salvo che per gli esercizi del settore alimentare.
- La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore e deve contenere la data di comunicazione al Comune e la durata della vendita.
- E' vietato effettuare le vendite promozionali nel mese di dicembre e nei trenta giorni antecedenti alle vendite di liquidazione e di fine stagione, limitatamente agli articoli di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento.

- Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l'indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta.
- La vendita promozionale dei prodotti alimentari può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno e senza la preventiva comunicazione.

2 - Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali si applicano le sanzioni di cui all'articolo 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998 e del d.p.r. 6 aprile 2001, n. 218.

Art. 24

Sanzioni

1 – Ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del suddetto decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,71.

2 – In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3 – Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15, e 26, comma 5, del D.L.vo 114/1998 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74.

4 – Per le violazioni al presente Titolo non previste nei commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74.

5 – Per le violazioni previste dal presente articolo l'autorità competente a ricevere il rapporto, il verbale di violazione e gli scritti difensivi è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

6 - Si richiamano le disposizioni di cui al D.L.vo 23/6/2003, n. 181, avente ad oggetto "Attuazione della Direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità", di cui al D.L.vo 29/01/2004, n. 58 avente ad oggetto "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della L. 1/3/2002, n. 39", nonché le disposizioni di cui al D.L.vo 29/07/2003, n. 267 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento" ed infine le disposizioni di cui al D.L.vo 10/12/2002, n. 306 avente ad oggetto "Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della L. 1° marzo 2002, n. 39".

TITOLO III

NORME TRANSITORIE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

Art. 25

Norme transitorie

1 – Il Servizio competente del Comune effettuerà una ricognizione delle attività esistenti alla data di esecutività del presente Regolamento, comunicando a ciascun commerciante la propria posizione in ordine alla suddetta ricognizione.

TITOLO IV

VENDITA DIRETTA DEI PRODUTTORI AGRICOLI IN APPOSITI LOCALI

Art. 26

Modalità di apertura di esercizio per vendita diretta da parte di produttori agricoli.

1 – Ai sensi del D.L.vo 228/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, i produttori singoli od associati che intendono effettuare una vendita al dettaglio in appositi locali dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura e/o allevamento, debbono darne comunicazione al Comune secondo le modalità previste dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990 n. 241.

2 – Nella comunicazione l'interessato dovrà dichiarare, pena l'archiviazione:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale e, nel caso di società, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti di produttore agricolo attestati dalla iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
- c) l'ubicazione del locale e la relativa superficie di vendita, dove intende aprire l'attività;
- d) il giorno o i giorni della settimana nei quali vuole svolgere l'attività di vendita;
- e) i prodotti agricoli oggetto del commercio;
- f) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti di eventuali soci;
- g) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, negli ultimi cinque anni per delitti, in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3 – Il locale di vendita dovrà avere la destinazione d'uso, l'agibilità e l'eventuale autorizzazione sanitaria, di un normale locale di vendita al dettaglio.

4 – Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

TITOLO III

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 27

Denominazione dei mercati e delle fiere comunali.

1 – Nell’ambito delle diversificazioni del commercio su aree pubbliche operate dall’articolo 20 della L.R. 04/10/1999 n. 26 così come modificata dalla L.R. n. 19 del 15/10/2002, all’interno di questo comune e nell’arco dell’anno, sono state autorizzate le seguenti fiere e mercati :

- a) - Mercato mensile della seconda domenica di ogni mese, tipologia “mercato ordinario”;
- b) - Mercato settimanale del martedì, tipologia “mercato ordinario”;
- c) - Mercato settimanale del mercoledì, tipologia “mercato ordinario”;
- d) - Mercato settimanale del giovedì, tipologia “mercato ordinario”;
- e) - Mercato settimanale del venerdì, tipologia “mercato ordinario”;
- f) - Mercato settimanale del sabato, tipologia “mercato ordinario”;
- g) - Mercato mensile dell’ultimo venerdì di ogni mese, tipologia “mercato ordinario”;
- h) - Mercatino estivo, tipologia “mercato ordinario stagionale”;
- i) - Mercatino natalizio tipologia “mercato ordinario stagionale”;
- l) - Mercatino pasquale tipologia “mercato ordinario straordinario”;
- m) - Aree del Cimitero Urbano, tipologia “posteggio isolato”;
- n) - Fiera di San Michele Arcangelo, tipologia “fiera ordinaria”;
- o) - Fiera di Santa Lucia, tipologia “fiera ordinaria”;
- p) - Mostra Mercato e Fiera degli Uccelli, tipologia “fiera ordinaria”;
- q) - Fiera di San Nicola, tipologia “fiera ordinaria”;
- r) - Fiera di Maggio, tipologia “fiera ordinaria”.

Art. 28

Mercato mensile della seconda domenica di ogni mese – Consistenza.

1 - Il mercato mensile della seconda domenica di ogni mese, alla data di entrata in vigore del presente regolamento ha caratteristiche e consistenza come da planimetria allegata ([ALLEGATO A](#)).

2 - Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue; esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

3 - Il Comando dei Vigili Urbani è incaricato dell’esecutività delle ordinanze sindacali relative ai divieti di sosta e di circolazione veicolare nelle aree interessate ed adiacenti il mercato stesso, nonché sulla costante vigilanza in merito al rispetto dell’occupazione dei singoli posteggi, delle merci in vendita e di ogni altra norma in merito prevista da Leggi nazionali, regionali e del presente regolamento.

Art. 29

Orario di funzionamento del mercato mensile e ulteriori disposizioni

1 - Il mercato mensile del Comune di Sant'Angelo in Pontano si svolge nella seconda domenica di ogni mese ad eccezione di ottobre in cui si svolge la tradizionale Fiera degli Uccelli.

2 - Qualora il giorno di mercato coincida con la domenica di Pasqua, il mercato è automaticamente anticipato alla domenica precedente, salvo che il Responsabile del Servizio su istanza degli operatori, o per concomitanza con fiere o mercati nei Comuni limitrofi, disponga altrimenti. Nel caso di spostamento della data del mercato, la mancata partecipazione non viene considerata ai fini del conteggio annuale delle assenze, mentre le presenze verranno ugualmente conteggiate.

3 - L'orario di funzionamento del mercato mensile è dalle ore 7,00 alle ore 14,00.

4 - Ciascun operatore è tenuto ad occupare il proprio posteggio entro e non oltre le ore 8,00, in caso contrario viene considerato assente ingiustificato.

5 - Il posteggio dovrà essere lasciato libero entro le ore 14,30; in ogni caso l'attività di vendita dovrà cessare alle ore 14,00.

6 - Il mercato si svolge nel Capoluogo del Comune. L'area pubblica destinata a mercato è ampliata a 52 posteggi, come da citata planimetria.

Art. 30

Concessione dei posteggi del mercato mensile.

1 - A ciascun operatore commerciale titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche presso il mercato mensile della seconda domenica di ogni mese di questo Comune, dovrà essere rilasciata, dal responsabile del Settore Funzionale, la concessione di posteggio dove vengono riportate le seguenti caratteristiche:

- estremi anagrafici del titolare del posteggio;
- estremi dell'autorizzazione commerciale;
- denominazione del mercato sede di posteggio;
- numero del posteggio;
- superficie del posteggio;
- ubicazione del posteggio.

2 - La concessione del posteggio ha validità decennale e può essere rinnovata su semplice comunicazione dell'interessato.

3 - La concessione di posteggio non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo dell'azienda stessa.

4 - Il rilascio della concessione del posteggio dovrà essere comunicato alla Regione Marche – Servizio Commercio, al Comando dei Vigili Urbani e all'Ufficio Tributi del Comune.

5 - Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sia

titolare di più posteggi nello stesso mercato ed a chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti nello stesso mercato.

6 – I posteggi debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come banchi di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

7 – Lo scambio consensuale di posteggio all'interno di uno stesso mercato è accoglibile purché non contrasti con la normativa in vigore. La domanda di scambio, con allegata scrittura privata registrata, è presentata al Comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.

8 - In caso di fiere o mercati concomitanti, l'operatore commerciale può operare anche con la copia autenticata dell'autorizzazione e idonea certificazione comunale dove risulti l'assegnazione del posteggio nella fiera o nel mercato concomitante.

9 – L'operatore che, essendosi presentato all'orario previsto per l'inizio del mercato, lascia il posteggio prima dell'orario di chiusura del mercato o non vi esercita per almeno 3 ore, perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore, che comunque dovranno essere valutati di volta in volta dal personale della Polizia Urbana incaricato del controllo.

10 – In assenza di oltre la metà dei concessionari per ragione di cattivo tempo od altro, il mercato viene dichiarato deserto e, come tale, non considerato ai fini del conteggio annuale delle assenze, comunque le presenze verranno ugualmente conteggiate.

11 - Presso il Servizio Commercio è disponibile la planimetria, continuamente aggiornata, dei posteggi del mercato con il relativo numero, la superficie e la localizzazione.

12 – Il computo delle presenze è effettuato mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione, del tipo, numero e data di rilascio della stessa e del numero di posteggio se assegnato.

13 - L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, deve presentare, ai fini della registrazione della presenza, una sola autorizzazione.

14 – E' istituito il registro delle presenze nei mercati tenuto a cura della Polizia Municipale e posto a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Art. 31

Revoca della concessione del posteggio.

1 - La concessione decennale di un posteggio del mercato verrà revocata:

- a) per il mancato rispetto, da parte dell'operatore, delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento e da quelle previste da leggi nazionali e regionali;
- b) quando il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (giorni 4), salvo i casi di assenza per malattia,

gravidanza, servizio militare, previa comunicazione, o quando il mercato venga dichiarato deserto;

- c) per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore, e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell'operatore stesso.

Art. 32

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente vuoti.

1 - I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative autorizzazioni e concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche sulla base delle seguenti priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive maturate nel mercato;
- b) maggior numero di presenze di spunta maturate nel mercato;
- c) anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

2 - Può partecipare alla spunta del mercato mensile della domenica esclusivamente l'operatore commerciale che sia titolare di autorizzazione di tipo "A" rilasciata da un Comune della Regione Marche o di tipo "B" rilasciata da un qualsiasi Comune d'Italia.

3 - Il Comando dei Vigili Urbani provvederà, con inizio alle ore 8,00, alle operazioni di spunta delle assenze degli operatori titolari di posteggio, quindi procederà all'assegnazione giornaliera dei posteggi risultanti non occupati agli operatori commerciali che si sono presentati per la spunta giornaliera seguendo i criteri di priorità di cui al primo comma.

4 - L'operatore che effettua la spunta ed avendo la possibilità di svolgere l'attività di vendita non occupi o lasci il posteggio assegnato prima della fine del mercato, perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore.

5 - Non è ammesso a partecipare alla spunta l'operatore già titolare di un posteggio nel mercato o nella fiera.

Art. 33

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di tipo "A" per posteggi.

1 - Al fine del rilascio dell'autorizzazione di tipo "A", il Servizio Commercio provvederà a trasmettere al Servizio Commercio della Regione Marche l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei posteggi vuoti del mercato da assegnare in concessione e l'indicazione del funzionario Responsabile del Procedimento.

2 - La Regione Marche, sulla base dei dati forniti dai Comuni della Regione, pubblica sul proprio bollettino ufficiale apposito bando contenente:

- a) l'elenco, ripartito per Comune, dei posteggi da assegnare;

- b) il termine entro il quale gli interessati devono far pervenire al comune sede del posteggio la domanda corredata della relativa documentazione;
- c) il termine, non superiore a 60 giorni, entro il quale il comune redige la graduatoria;
- d) il modello fac-simile della domanda, nonché le ulteriori modalità di presentazione delle stesse;
- e) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo.

3 - Il Servizio Commercio, sulla base delle domande ricevute nei termini previsti, formula una graduatoria per l'assegnazione dei posteggi del mercato mensile della seconda domenica di ogni mese risultanti vuoti, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) Assegnazione per miglioramento ai titolari delle attività già presenti sul mercato sulla base di:
 - maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
 - anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
 - certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - istanza presentata da imprenditrici donne;
- b) Assegnazione ai titolari di attività che hanno rinunciato al posteggio nel mercato ai sensi del [D.M. 4 giugno 1993, n. 248](#), articolo 19, punto 4 sulla base di:
 - maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
 - anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
 - certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - istanza presentata da imprenditrici donne;
- c) Assegnazione nuove richieste di posteggio sulla base di:
 - maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato alla data di presentazione della domanda;
 - maggior numero di presenze di spunta alla data di presentazione della domanda;
 - richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità all'operatore con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;
 - anzianità dell'attività del commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
 - certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - istanza presentata da imprenditrici donne;

4 – Gli operatori, secondo l'ordine previsto dalla graduatoria di cui al comma precedente, sceglieranno il posteggio vuoto del mercato mensile della seconda domenica di ogni mese secondo le loro esigenze, quindi il Responsabile del Servizio provvederà al rilascio della relativa autorizzazione e concessione di posteggio.

Art. 34

Domanda per il rilascio di autorizzazione di tipo "A"

1 - La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di Tipo "A" e quella per la richiesta della concessione del relativo posteggio, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata o presentata a mano al protocollo del Comune di Sant'Angelo in Pontano, entro il termine fissato dal bando regionale di cui al precedente articolo.

2 - Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare, pena l'esclusione:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 114/1998;
- c) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento;
- d) il settore o i settori merceologici;
- e) di non possedere alcuna autorizzazione e concessione di posteggi nello stesso mercato.

3 - L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, del settore alimentare abilita anche alla somministrazione dei prodotti venduti se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione risulterà da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio, salvo il rispetto delle modalità di vendita e dei requisiti delle attrezzature stabiliti dal Ministero della salute.

4 - L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio (Tipo A) è rilasciata dal Comune sede di posteggio e abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, nelle aree dove tale tipologia di vendita non è espressamente vietata.

Art. 35

Spostamento, soppressione e trasferimento del mercato mensile.

1 - La soppressione del mercato, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato mensile sono disposti con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2 - Con deliberazione della Giunta Municipale è disposta la modifica della dislocazione dei posteggi all'interno dello stesso mercato.

3 - La soppressione del mercato può essere disposta dal Comune in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) numero esiguo di operatori;
- c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.

4 - Il trasferimento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dal Comune per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari.

5 - Lo spostamento del mercato, occasionale ed anche per un certo periodo dell'anno, in altra sede o altro giorno lavorativo è disposta dal Comune con Ordinanza del Sindaco per i motivi di cui sopra.

6 - Qualora si proceda allo spostamento, anche temporaneamente, dell'intero mercato o di uno o più settori in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro si considera l'anzianità maturata dal cedente;

- b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione al registro delle imprese;
- c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

7 - Nel caso di trasferimento parziale, anche temporaneamente, del mercato e fino ad un massimo del 40 per cento dei posteggi, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e la riassegnazione dei posteggi è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considera l'anzianità maturata dal cedente;
- b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;
- c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Art. 36

Vendita al dettaglio su aree pubbliche dei produttori agricoli

1 - La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. La comunicazione di cui al comma 1, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

3. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#) e del D.L.vo 18/05/2001, n. 228.

4 - La comunicazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata o presentata a mano al protocollo del Comune di Sant'Angelo in Pontano.

2 - Nella comunicazione l'interessato dovrà dichiarare, pena l'archiviazione:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti di produttore agricolo attestati dalla iscrizione al Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio;
- c) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione del posteggio vuoto del quale chiede la concessione, nel caso di commercio su posteggio;
- d) il giorno o i giorni della settimana nei quali vuole svolgere il commercio in forma itinerante ed il relativo orario;
- e) i prodotti agricoli oggetto del commercio;
- f) di non possedere alcuna concessione di posteggi nello stesso mercato;
- g) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti di eventuali soci;

- h) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, negli ultimi cinque anni per delitti, in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 37

Mercato settimanale del martedì – Norme generali e consistenza.

- 1 - Il mercato settimanale del martedì, alla data di entrata in vigore del presente regolamento ha caratteristiche e consistenza come da planimetria allegata ([ALLEGATO B](#)).
- 2 – Esso si svolge nel centro storico ogni martedì dalle ore 7:00 alle ore 14:00.
- 3 – L'area pubblica destinata a mercato è divisa in n. 2 posteggi, come da citata planimetria.
- 4 – Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del presente regolamento.

Art. 38

Mercato settimanale del mercoledì – Norme generali e consistenza.

- 1 - Il mercato settimanale del mercoledì, alla data di entrata in vigore del presente regolamento ha caratteristiche e consistenza come da planimetria allegata ([ALLEGATO C](#)).
- 2 – Esso si svolge nel centro storico ogni mercoledì dalle ore 7:00 alle ore 14:00.
- 3 – L'area pubblica destinata a mercato è divisa in n. 2 posteggi, come da citata planimetria.
- 4 – Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del presente regolamento.

Art. 39

Mercato settimanale del giovedì – Norme generali e consistenza

- 1 - Il mercato settimanale del giovedì, alla data di entrata in vigore del presente regolamento ha caratteristiche e consistenza come da planimetria allegata ([ALLEGATO D](#)).
- 2 – Esso si svolge nel centro storico ogni giovedì dalle ore 7:00 alle ore 14:00.
- 3 – L'area pubblica destinata a mercato è divisa in n. 1 posteggi, come da citata planimetria.
- 4 – Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del presente regolamento.

Art. 40

Mercato settimanale del venerdì – Norme generali e consistenza.

- 1 - Il mercato settimanale del venerdì, alla data di entrata in vigore del presente regolamento ha caratteristiche e consistenza come da planimetria allegata ([ALLEGATO E](#)).
- 2 – Esso si svolge nel centro storico ogni venerdì dalle ore 7:00 alle ore 14:00.
- 3 – L'area pubblica destinata a mercato è divisa in n. 3 posteggi, come da citata planimetria.
- 4 – Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del presente regolamento.

Art. 41

Mercato settimanale del sabato – Norme generali e consistenza.

- 1 - Il mercato settimanale del sabato è ampliato come da planimetria allegata ([ALLEGATO F](#)).
- 2 – Esso si svolge nel centro storico ogni sabato dalle ore 7:00 alle ore 14:00.
- 3 – L'area pubblica destinata a mercato è ampliata a n. 3 posteggi, come da citata planimetria.
- 4 – Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del presente regolamento.

Art. 42

Mercato mensile dell'ultimo venerdì di ogni mese – Norme generali e consistenza.

- 1 - Il mercato mensile dell'ultimo venerdì di ogni mese, alla data di entrata in vigore del presente regolamento ha caratteristiche e consistenza come da planimetria allegata ([ALLEGATO G](#)).
- 2 – Esso si svolge nel centro storico l'ultimo venerdì di ogni mese dalle ore 7:00 alle ore 14:00.
- 3 – L'area pubblica destinata a mercato è divisa in n. 3 posteggi, come da citata planimetria.
- 4 – Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del presente regolamento.

Art. 43

Mercatino estivo – Norme generali e consistenza.

- 1 - Il mercato estivo di tipo ordinario a carattere stagionale, alla data di entrata in vigore del presente regolamento ha caratteristiche e consistenza come da planimetria allegata ([ALLEGATO H](#)).
- 2 – Esso si svolge nel centro storico durante tutte le domeniche del periodo estivo, dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno, ad esclusione della seconda domenica di ogni mese dalle ore 7:00 alle ore 14:00.
- 3 – L'area pubblica destinata a mercato è divisa in n. 3 posteggi, come da citata planimetria.
- 4 – Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del presente regolamento.

Art. 44

Mercatino natalizio - Norme generali e consistenza.

- 1 – E' istituito il mercatino natalizio di tipo ordinario a carattere stagionale che si svolge nel Centro storico del Comune nei giorni domenicali e festivi nel periodo dall'8 dicembre alla terza domenica di gennaio dalle ore 7:00 alle ore 20:00, ad esclusione di Natale, Capodanno e seconda domenica di ogni mese in cui si tiene il tradizionale mercato.
- 2 – Il mercatino è costituito da n. 10 posteggi ed ha caratteristiche e consistenza come da planimetria allegata ([ALLEGATO I](#)).

3 – Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del presente regolamento.

Art. 45

Mercatino pasquale - Norme generali e consistenza.

1 – E' istituito il mercatino pasquale di tipo ordinario a carattere straordinario che si svolge nel Centro storico del Comune nella settimana antecedente la Pasqua, dalla domenica delle Palme al sabato santo dalle ore 7:00 alle ore 14:00. E' esclusa la domenica nel caso in cui coincida con il mercato della seconda domenica di ogni mese e il venerdì nel caso in cui coincida con il mercato dell'ultimo venerdì di ogni mese.

2 – Il mercatino è costituito da n. 5 posteggi ed ha caratteristiche e consistenza come da planimetria allegata ([ALLEGATO L](#)).

3 – Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del presente regolamento.

Art. 46

Area del Cimitero Urbano – Norme generali e consistenza.

1 – Nell'area di proprietà comunale ubicata nel piazzale antistante il Cimitero Civico ed identificata nell'allegata planimetria ([ALLEGATO M](#)), è istituito un posteggio isolato, utilizzabile con orario dalle ore 7:00 alle ore 18:00, adibito al commercio specializzato su aree pubbliche di fiori ed articoli funerari.

2 – Il posteggio è utilizzabile in occasione della commemorazione dei defunti nei giorni 28, 29, 30 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre ed ha le seguenti dimensioni:

- posteggio n. 1: ml. 8 x ml. 4 = mq. 32;

3 – Per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita si dovrà seguire la procedura prevista dall'art. 29, comma 3, della L.R. 26/1999.

4 – La concessione del posteggio ha validità decennale e può essere rinnovata su semplice comunicazione dell'interessato.

5 - La concessione di posteggio non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale.

6 - Il trasferimento in gestione o in proprietà, dell'azienda esercitata su area pubblica, per atto tra vivi o per causa di morte, è disciplinato dalla normativa di cui al D.Lgs. 31/3/1998 n. 114, alla L.R. 04/10/1999 n. 26 così come modificata dalla L.R. n. 19 del 15/10/2002 e dal presente regolamento con riferimento al trasferimento, in gestione o in proprietà, degli esercizio di vendita al dettaglio.

7 – Si applicano, per quanto compatibili, le norme dettate dall'art. 31 del presente regolamento per la revoca della concessione del posteggio.

Art. 47

Istituzione di nuovi mercati.

1 - Con delibera del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono essere istituiti nuovi mercati nell'ambito del territorio comunale, ubicati in aree pubbliche aperte, chiuse, con chioschi, frazionali ecc. L'atto consiliare dovrà stabilire:

- a) la tipologia del mercato;
- b) i giorni di svolgimento;
- c) l'ampiezza complessiva dell'area da adibire al mercato;
- d) la localizzazione e l'articolazione del mercato;
- e) il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
- f) le modalità di assegnazione dei posteggi così come previsto dal presente regolamento;
- g) eventuali posteggi riservati ai produttori agricoli ed i relativi criteri di assegnazione.

2 - L'istituzione di nuovi mercati è vincolata ad una verifica della potenzialità dei mercati su aree pubbliche esistenti e della eventuale carenza del commercio in sede fissa, per far fronte alle esigenze della popolazione residente e fluttuante.

3 - Il Comune, nell'individuare le suddette nuove aree, deve rispettare;

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f) la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

4 - Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.

5 – Per la formazione della graduatoria dei posteggi in caso di nuovi mercati, si deve tenere conto delle seguenti priorità:

- a) richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità all'operatore con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;
- b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;
- c) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) istanza presentata da imprenditrici donne;
- e) ordine cronologico di presentazione della domanda.

6 - E fatto divieto di istituire nuovi mercati ricadenti di domenica ad eccezione dei mercati istituiti nei periodi di deroga all'obbligo di chiusura domenicale.

7 - In occasioni di particolari eventi o riunioni di persone, il Comune può rilasciare anche a coloro che non siano già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, nei limiti dei posteggi appositamente previsti, concessioni od autorizzazioni temporanee valide per i giorni di svolgimento dei predetti eventi o riunioni.

Art. 48

Fiera di San Michele Arcangelo – Disposizioni particolari.

1 – Le aree interessate dallo svolgimento della Fiera di San Michele Arcangelo sono state identificate come da planimetria allegata ([ALLEGATO N](#)).

2 - La concessione del posteggio può essere rilasciata ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche sia del settore alimentare che di quello non alimentare, rilasciate da comuni del territorio nazionale, che pongono in vendita esclusivamente i seguenti prodotti: dolciumi, giocattoli bigiotteria, musicassette, panini.

3 - La fiera di San Michele Arcangelo si svolge in Contrada Passo Sant'Angelo la prima domenica di settembre di ogni anno e il sabato antecedente dalle ore 15,00 alle ore 24,00.

4 – L'area pubblica destinata a mercato è divisa in n. 5 posteggi, come da citata planimetria.

Art. 49

Fiera di Santa Lucia – Disposizioni particolari

1 – Le aree interessate dallo svolgimento della Fiera di Santa Lucia sono state identificate come da planimetria allegata ([ALLEGATO O](#)).

2 - La concessione del posteggio può essere rilasciata ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche sia del settore alimentare che di quello non alimentare, rilasciate da comuni del territorio nazionale.

3 - La fiera di Santa Lucia si svolge nel Capoluogo del Comune la seconda domenica di dicembre di ogni anno dalle ore 07,00 alle ore 14,00.

4 – La fiera si svolge nello stesso giorno previsto per il tradizionale “mercato della seconda domenica di ogni mese”. Il mercato e la fiera si svolgono autonomamente e le presenze vengono prese separatamente.

5 – L'area pubblica destinata a fiera è ridotta a n. 30 posteggi dislocati come da citata planimetria.

Art. 50

Mostra mercato e Fiera degli Uccelli – Disposizioni particolari.

1 – Le aree interessate dallo svolgimento della Fiera degli Uccelli sono state identificate come da planimetria allegata ([ALLEGATO P](#)).

3 - La concessione del posteggio può essere rilasciata ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche sia del settore alimentare che di quello non alimentare, rilasciate da comuni del territorio nazionale.

5 - La fiera degli Uccelli si svolge nel Capoluogo del Comune la seconda domenica di ottobre di ogni anno dalle ore 07,00 alle ore 20,00.

6 – L'area pubblica destinata a fiera è ampliata a n. 185 posteggi, come da citata planimetria.

Art. 51

Fiera di San Nicola – Disposizioni particolari.

1 – Le aree interessate dallo svolgimento della Fiera di San Nicola sono state identificate come da planimetria allegata ([ALLEGATO Q](#)).

2 - La concessione del posteggio può essere rilasciata ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche sia del settore alimentare che di quello non alimentare, rilasciate da comuni del territorio nazionale, che pongono in vendita esclusivamente i seguenti prodotti: dolciumi, giocattoli e bigiotteria.

3 - La fiera di San Nicola si svolge nel centro storico del Comune il 10 settembre di ogni anno dalle ore 15,00 alle ore 24,00.

4 – L'area pubblica destinata a mercato è ridotta a n. 8 posteggi, come da citata planimetria.

Art. 52

Fiera di Maggio – Disposizioni particolari

1 – E' istituita la Fiera di Maggio a carattere ordinario che si svolge nel Capoluogo del Comune la terza domenica di maggio dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

2 – La fiera è costituita da n. 80 posteggi, di cui 10 riservati ai produttori agricoli di piante e fiori ed ha caratteristiche e consistenza come da planimetria allegata ([ALLEGATO R](#)).

3 - La concessione del posteggio può essere rilasciata ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche sia del settore alimentare che di quello non alimentare, rilasciate da comuni del territorio nazionale.

4 – La graduatoria dei produttori sarà formata seguendo i seguenti criteri di priorità:

- 1) anzianità di svolgimento dell'attività attestata dall'iscrizione al registro dei produttori;
- 2) ordine cronologico di presentazione della domanda.

5 – Nel caso in cui non vi sia un numero di domande sufficienti da parte dei produttori, nel giorno fissato per la scelta dei posteggi, quelli riservati ai produttori rimasti vuoti potranno essere assegnati ai titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche che vendono piante, fiori e animali.

7 – Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 53, 54 e 55 del presente regolamento.

Art. 53

Disposizioni generali sulle fiere.

1 - Con delibera del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono essere istituite nuove fiere nell'ambito del territorio comunale, ubicate in aree pubbliche aperte, chiuse, frazionali ecc. L'atto consiliare dovrà stabilire le stesse norme richiamate nel presente regolamento, già previste per i mercati e cioè, in particolare:

L'atto consiliare dovrà stabilire:

- a) la tipologia della fiera;
- b) i giorni di svolgimento;
- c) l'ampiezza complessiva dell'area da adibire alla fiera;
- d) la localizzazione e l'articolazione della fiera;
- e) il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
- f) le modalità di assegnazione dei posteggi così come previsto dal presente regolamento;
- g) eventuali posteggi riservati ai produttori agricoli ed i relativi criteri di assegnazione.

2 - Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.

3 – Nella formazione della graduatoria per l'assegnazione di posteggi nel caso di nuova fiera sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;
- b) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- c) istanza presentata da imprenditrici donne;
- d) ordine cronologico di presentazione della domanda.

4 – Possono partecipare alle fiere gli operatori commerciali in possesso di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sia di tipo "A" che di tipo "B" rilasciate dalla Regione Marche o dalle altre regioni.

5 - L'80% dei posteggi nelle fiere che si svolgono almeno una volta l'anno può essere assegnato per un periodo di 10 anni, rinnovabile agli operatori che vi hanno partecipato almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio, e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito bando.

6 – Agli operatori titolari di concessione di cui al precedente comma, sarà rilasciata l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo "A", indicandovi il posteggio assegnato nella relativa fiera.

7 - Nell'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui a 5^a comma del presente articolo sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio, riferita ad una specifica autorizzazione amministrativa;
- b) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- c) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) istanza presentata da imprenditrici donne;
- e) ordine cronologico di presentazione della domanda.

8 - La concessione decennale del posteggio nelle aree suddette è limitata ai giorni di fiera e può essere rinnovata su semplice comunicazione dell'interessato. La concessione non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo dell'azienda.

9 - In caso di fiere o mercati concomitanti, l'operatore commerciale può operare anche con la copia autenticata dell'autorizzazione e idonea certificazione comunale dove risulti l'assegnazione del posteggio nella fiera o nel mercato concomitante.

10 - Lo scambio consensuale di posteggio all'interno della stessa fiera i cui posteggi risultino assegnati con concessione decennale, è accoglibile ove non contrasti con la normativa in vigore. La domanda di scambio, con allegata scrittura privata registrata, è presentata al Comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.

11 – Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stessa fiera. Tale divieto non si applica a chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti nella stessa fiera e che risultino titolari dei posteggi di cui al precedente 5^a comma del presente articolo.

12 - Le domande di concessione per i restanti 20 % dei posteggi risultanti liberi, debbono essere inviate a mezzo lettera raccomandata o presentate al comune sede della fiera almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.

13 - Nell'assegnazione dei posteggi liberi nelle fiere sono osservati i criteri di cui al 7^a Comma del presente articolo.

15 - La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Dopo la formulazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro o affitto di azienda.

16 – I posteggi non occupati all'apertura della fiera e quelli risultanti vuoti, sono assegnati , prioritariamente, agli operatori presenti che hanno presentato la domanda, fino ad esaurire la graduatoria, quindi agli operatori che non hanno inoltrato la domanda, ma che sono presenti nella giornata della fiera, secondo i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;
- b) maggior numero di presenze per spunta di cui all'apposito registro comunale;
- c) anzianità di inizio di attività per il commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione al registro delle imprese.

17 – L'operatore che effettua la spunta ed avendo la possibilità di svolgere l'attività di vendita non occupi o lasci il posteggio assegnato prima del tempo minimo previsto, perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore.

18 - La registrazione delle presenze effettive in una fiera viene effettuata dal personale della Polizia Urbana entro un'ora dall'inizio della fiera stessa, annotando nome e cognome o ragione sociale dell'operatore, tipo, numero e data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa e numero di posteggio, se assegnato, quindi procederà all'assegnazione dei posteggi non occupati, secondo le modalità sopra descritte.

19 – Sono considerati presenti in una fiera, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza, gli operatori che vi abbiano effettivamente partecipato per almeno 3 ore, fatta eccezione per la Fiera degli Uccelli, per la Fiera di S. Lucia e per la Fiera di Maggio in cui la presenza deve essere assicurata per la durata dell'intera manifestazione.

20 – Acquisiscono la presenza di spunta nella fiera gli operatori presenti all'orario di inizio ma che non hanno potuto parteciparvi per mancanza di posteggi disponibili.

21 – Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che abbandonano il posteggio assegnato prima dell'orario minimo previsto, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti tali dalla polizia municipale.

22 - L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, deve presentare ai fini della registrazione della presenza effettiva che di spunta una sola autorizzazione a scelta dell'operatore.

23 – E' istituito il registro delle presenze effettive e di spunta nelle fiere, tenuto a cura della Polizia Municipale e posto a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

24 - Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dalla Polizia Municipale.

25 - In caso di condizioni meteorologiche avverse o per ragioni di ordine pubblico, le fiere potranno essere annullate.

Art. 54

Revoca della concessione del posteggio

1 - La concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione saranno revocate oltre che nei casi previsti per la revoca della concessione del posteggio nei mercati, in quanto compatibili e cioè:

- a) per il mancato rispetto, da parte dell'operatore, delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento e da quelle previste da leggi nazionali e regionali;
- b) per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore, e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell'operatore stesso;

anche nella seguente ipotesi:

- c) quando l'operatore non partecipa alla fiera per tre anni, salvo i casi di malattia, gravidanza e servizio militare, previa comunicazione.

Art. 55

Spostamento, soppressione e trasferimento della fiera

1- La soppressione delle fiere, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento, sono disposti con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2 - Con deliberazione della Giunta Municipale è disposta la modifica della dislocazione dei posteggi all'interno della stessa fiera.

3 - La soppressione della fiera può essere disposta dal Comune in presenza delle seguenti condizioni:

- d) caduta sistematica della domanda;
- e) numero esiguo di operatori;
- f) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.

4 - Il trasferimento della fiera di cui all'art. 53, comma 5, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dal Comune per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari.

5 - Lo spostamento temporaneo della fiera in altra sede o altro giorno lavorativo è disposta dal Comune con Ordinanza del Sindaco per i motivi di cui sopra.

6 - Nel caso in cui una fiera non dovesse svolgersi per tre anni consecutivi, si potrà provvedere alla sua revoca con le modalità previste al 1^a Comma del presente articolo.

Art. 56

Autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante.

1 - L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante (Tipo "B"), prevista dall'articolo 28, 1^a comma lettera b) del D. Lgs. 31/3/1998 n. 114 e dall'art. 31 della L. R. 04/10/1999 n. 26 così come modificata dalla L.R. 19/2002, è rilasciata dal Comune di residenza dell'operatore se persona fisica, dal Comune dove ha sede legale se trattasi di società di persone.

L'autorizzazione abilita anche:

- alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago;
- all'esercizio dell'attività nelle aree dove tale tipologia di vendita non è espressamente vietata dal successivo articolo del presente regolamento;
- all'esercizio dell'attività commerciale nei posteggi che risultino non occupati dai soggetti autorizzati.

2 – L'autorizzazione di cui al comma precedente, del settore alimentare abilita anche alla somministrazione dei prodotti venduti se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione risulterà da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio, salvo il rispetto delle modalità di vendita e dei requisiti delle attrezzature stabiliti dal Ministero della salute.

3 - La domanda di autorizzazione, redatta in conformità alla modulistica regionale, deve essere presentata al Comune redatta in carta legale. La domanda deve contenere, pena l'archiviazione, le seguenti dichiarazioni dell'interessato:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 114;
- c) il settore o i settori merceologici.

4 - Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'archiviazione della stessa, una dichiarazione sostitutiva nella quale il richiedente dichiara di non possedere altre autorizzazioni per l'esercizio di attività in forma itinerante rilasciate dalla Regione Marche.

5 - A ciascun operatore commerciale non può essere rilasciata più di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Nel caso di società di persone, l'autorizzazione è rilasciata ad ognuno dei soci che ne faccia richiesta e che ne abbia i requisiti previsti. Tali soggetti devono essere nominativamente indicati nella stessa autorizzazione.

6 – Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo - residente o con la sede legale in caso di società, in questo Comune - intende avvalersi per l'esercizio dell'attività presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago, di incaricati, ne comunica l'elenco al Sindaco del Comune di Sant'Angelo in Pontano, quale autorità locale di Pubblica Sicurezza. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114.

7 – L'impresa di cui al precedente comma 6 dovrà rilasciare un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2 del predetto D. Lgs. n. 114/1998. Tale tesserino deve essere numerato ed aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

8 - Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione di tipo "B", il Servizio Commercio, non appena venuto a conoscenza della variazione da parte del titolare, trasmetterà – entro trenta giorni – al comune di nuova residenza, copia di tutta la documentazione per la relativa variazione. Da tale data, l'autorizzazione, può considerarsi cessata.

9 - L'operatore commerciale su aree pubbliche che eserciti l'attività in forma itinerante, nonché il produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della Legge 9/2/1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, può utilizzare, per lo scopo, mezzi motorizzati o altro e possono sostare in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune. La sosta nello stesso punto è consentita massimo per un ora e comunque per il tempo necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi, quindi dovrà spostarsi ad una distanza di almeno 500 metri dal precedente punto e non può rioccupare la stessa area nell'arco della giornata.

Art. 57

Limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

1 - Ai sensi dell'articolo 28, 16^a Comma, del D. Lgs. 31/3/1998 n. 114 e dell'art. 31 della L. R. 04/10/1999 n. 26 così come modificata dalla L.R. n. 19 del 15/10/2002, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario e per altri motivi di pubblico interesse, nei giorni di svolgimento del mercato o della fiera è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante a distanze inferiori ai 200 metri dalle aree di svolgimento del mercato o della fiera stessi.

2 – E' inoltre vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle seguenti vie e piazze:

- Piazza Mazzini;
- Piazza Angeletti.

3 – L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere espletato su tutto il territorio comunale, salvo il caso di divieto previsto al comma precedente, secondo il seguente orario: dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

4 - Tali limitazioni e divieti sono applicabili anche ai produttori agricoli che alienano direttamente i prodotti ricavati dai propri fondi ai sensi del D.L.vo 228 del 18/5/2001.

Art. 58

Subingresso nell'autorizzazione.

1 - Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998.

2 - Il subentrante, per ottenere l'autorizzazione di tipo "A" a proprio nome, dovrà produrre una comunicazione al Comune di Sant'Angelo in Pontano, con raccomandata o presentata a mano, allegando la seguente documentazione:

- a) autorizzazione del cedente;
- b) concessione del posteggio del cedente;
- c) copia del contratto di acquisto o di gestione, con gli estremi della registrazione;
- d) dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998.

3 - Il subentrante nell'autorizzazione di tipo "B", residente nel Comune di Sant'Angelo in Pontano, o nel caso in cui il subentrante nell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Sant'Angelo in Pontano sia residente fuori regione, dovrà produrre una comunicazione al Comune di Sant'Angelo in Pontano, allegando la documentazione prevista alle lettere a), c) e d) del precedente comma.

4 - Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal cedente, ad eccezione della data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche denunciata al Registro delle Imprese.

5 - Le comunicazioni di subingresso dovranno essere prodotte al Comune di Sant'Angelo in Pontano, dal subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998, entro sessanta giorni dalla data di acquisto o gestione dell'azienda o del ramo dell'azienda, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità. Trascorso tale termine, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

6 - Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare a nome del dante causa provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto dei termini di cui al 5° comma sopra richiamato, prorogati di mesi 12 dal decesso del titolare nel caso di subentro nell'attività del settore alimentare, per l'acquisizione dei requisiti professionali di cui alla lettera a) del 5° Comma dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998.

Art. 59

Revoca dell'autorizzazione.

1 - L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga non superiore ad ulteriori sei mesi concessa dal responsabile del Settore Funzionale a seguito di formale richiesta in caso di comprovata necessità, desumibile esclusivamente da gravi motivi di salute del titolare e di eventuale collaboratore familiare attestati dal certificato medico;
- b) per mancato utilizzo del posteggio, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, o quando il mercato venga dichiarato deserto. Le assenze annue ingiustificate nel mercato mensile della domenica sono consentite per un massimo di 4 e in quelli settimanali per un massimo di 17. Nel caso di mercato o fiera con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata;
- c) nel caso in cui l'operatore sospenda l'attività itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a 6 mesi;
- d) nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998;
- e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività;
- f) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione la stessa è revocata qualora entro i termini richiamati nel Comma 6 dell'articolo precedente del presente regolamento, non venga presentata la relativa domanda da parte del subentrante.

Art. 60

Sanzioni.

1 - Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,71 e con confisca delle attrezzature e delle merci.

2 - Non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca di cui al 1^a Comma dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 114/1998, il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se in sosta nel posteggio.

3 - Chiunque viola le disposizioni relative alla superficie di vendita dei posteggi, agli orari di vendita, ai divieti e limitazioni di cui all'art. 57 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74.

4 - Per le violazioni al presente Titolo non previste nei commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74.

5 - In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 61

Norme particolari.

1 - Qualora uno o più soggetti mettono gratuitamente a disposizione del Comune a qualsiasi titolo un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui al presente titolo, essa può essere inserita fra le aree disponibili comunali per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché dei divieti e limitazioni per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

2 - L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività da altro soggetto, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.

3 - L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito su delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis c.c., ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all'associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e 2554 c.c., ai soggetti titolari di una collaborazione coordinata e continuativa, nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini della vigilanza sui mercati e sulle fiere, qualora il delegato non sia indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato.

4 - L'originale dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche deve essere sempre presente nel punto vendita, anche nel caso di sostituzione del titolare di cui al precedente comma, e deve essere sempre esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

5 - Il Servizio Commercio, al fine della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, dovrà comunicare entro 30 giorni alla Regione Marche - Servizio Commercio ogni provvedimento di rilascio, o di revoca delle autorizzazioni ed ogni modifica del titolo autorizzatorio.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 62

Norme transitorie e finali.

1 – Il Servizio Commercio dovrà provvedere, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla trasformazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e b), della Legge n. 112/1991, nelle nuove autorizzazioni di tipo "A", di cui all'articolo 28 del D. Lgs. n. 114/98 e dell'articolo 26 della L.R. n. 26/99 così come modificata dalla L.R. n. 19 del 15/10/2002, utilizzando i nuovi modelli.

2 – La trasformazione di cui al comma precedente, avverrà previa presentazione, da parte del titolare, dell'originale dell'autorizzazione al Servizio Commercio. Il personale di tale Servizio procederà alla trasformazione secondo i seguenti criteri:

- a) nel caso di possesso di più posteggi nello stesso titolo annullerà il posteggio relativo al mercato del comune di Sant'Angelo in Pontano restituendo il titolo all'interessato per effettuare le stesse procedure negli altri comuni sede degli altri posteggi, quindi rilascerà il nuovo modello di autorizzazione con l'indicazione del posteggio del comune;
- b) nel caso di possesso di un solo posteggio, tale titolo viene annullato e la relativa autorizzazione viene ritirata, rilasciando il nuovo modello di autorizzazione con l'indicazione del posteggio del comune. L'autorizzazione annullata verrà inviata al comune che ha provveduto al rilascio se diverso da quello di Sant'Angelo in Pontano, che dovrà procedere alla relativa cessazione.

3 – Il Servizio Commercio dovrà provvedere, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla trasformazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della Legge n. 112/1991 per il commercio itinerante, nelle nuove autorizzazioni di tipo "B", di cui all'articolo 28 del D. Lgs. n. 114/98 e dell'articolo 31 della L. R. n. 26/99 così come modificata dalla L.R. n. 19 del 15/10/2002, utilizzando i nuovi modelli.

4 – La trasformazione di cui al comma precedente, avverrà previa cessazione d'ufficio dell'autorizzazione attuale e al contestuale rilascio della nuova autorizzazione. Il titolare dovrà presentare al Servizio Commercio l'originale dell'autorizzazione in suo possesso ed una autocertificazione in cui dichiara e di non possedere altre autorizzazioni per l'esercizio di attività in forma itinerante rilasciate dalla Regione Marche.

5 – Copia delle nuove autorizzazioni saranno inviate al Servizio Commercio della Regione Marche.

6 – Le presenze maturate su un'autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge n. 112/1991, articolo 1, comma 2, lettere a) e b), per spunta nei mercati ed effettive nelle fiere, si assegnano, su indicazione dell'operatore, esclusivamente ad una delle autorizzazioni trasformate nelle nuove tipologie.

7 - L'operatore commerciale titolare di più autorizzazioni amministrative al commercio su aree pubbliche di tipo A o B, se rinuncia autonomamente ad una delle due autorizzazioni, può chiedere al comune competente la trascrizione delle presenze maturate nei mercati e nelle fiere in una autorizzazione in suo possesso. Nel caso di rinuncia di autorizzazioni rilasciate da comuni fuori regione, è possibile trascrivere solo le presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nelle Marche.

8 - I comuni procedono al rilascio della nuova autorizzazione per conversione e per subentro agli operatori marchigiani in possesso di titolo autorizzatorio rilasciato da altra Regione la cui normativa regionale non preveda la conversione e il subentro ad operatori non residenti. Le modalità operative per il rilascio della nuova autorizzazione sono predisposte dalla Giunta regionale.

TITOLO VII

ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 63

Abrogazioni ed entrata in vigore

1 – Il presente regolamento entra in vigore dal giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale viene approvato

2 - Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati esplicitamente tutti gli atti comunali riguardanti la materia del commercio incompatibili con lo stesso.

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO
PROVINCIA DI MACERATA



ALLEGATI

AL REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

ALLEGATO "A" planimetria Mercato mensile seconda domenica di ogni mese;
ALLEGATO "B" planimetria Mercato settimanale del martedì;
ALLEGATO "C" planimetria Mercato settimanale del mercoledì;
ALLEGATO "D" planimetria Mercato settimanale del giovedì;
ALLEGATO "E" planimetria Mercato settimanale del venerdì;
ALLEGATO "F" planimetria "Mercato settimanale del sabato;
ALLEGATO "G" planimetria Mercatino mensile dell'ultimo venerdì di ogni mese;
ALLEGATO "H"; planimetria Mercatino estivo;
ALLEGATO "I" planimetria Mercatino natalizio;
ALLEGATO "L" planimetria Mercatino pasquale;
ALLEGATO "M" planimetria area del Cimitero Urbano;
ALLEGATO "N" planimetria Fiera di San Michele Arcangelo;
ALLEGATO "O" planimetria Fiera di Santa Lucia;
ALLEGATO "P" planimetria Mostra Mercato e Fiera degli Uccelli;
ALLEGATO "Q" planimetria Fiera di San Nicola;
ALLEGATO "R" planimetria Fiera di maggio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Colomba Orazi

IL SINDACO
Ins. Simone Livi